



Termine di referendum: 14 gennaio 2021

Legge federale concernente il rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

del 25 settembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2019²,
decreta:*

Art. 1 Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all'articolo 69a e alle collettività di cui all'articolo 69c della legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione (LRTV) è concesso un rimborso forfettario per compensare l'imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Art. 2 Importo, forma e periodo del rimborso

¹ Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

² È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall'organo di riscossione di cui all'articolo 69d LRTV⁴.

³ Gli accrediti sono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell'economia domestica di tipo privato o della collettività. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissa l'inizio del suddetto periodo.

RS ...

- 1 RS **101**
- 2 FF **2019** 6791
- 3 RS **784.40**
- 4 RS **784.40**

Art. 3 Pretese di restituzione

¹ Le pretese di restituzione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.

² Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato diventano caduche.

³ Le pretese di restituzione delle imprese che hanno pagato il canone per la ricezione professionale o commerciale e non hanno fatto valere la deduzione dell'imposta precedente restano valide. L'UFCEM mette a disposizione una procedura semplificata per il trattamento delle domande e può offrire un'indennità forfettaria alle imprese che ne hanno diritto.

Art. 4 Finanziamento

La Confederazione sopprime con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto per tre anni dall'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2020⁵

Termine di referendum: 14 gennaio 2021

⁵ FF 2020 6941